



**STATUTO DELLA CASSA PENSIONI
DEI DIPENDENTI DELLA
CITTÀ DI LUGANO**

1998

INDICE

STATUTO DELLA CASSA PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLA CITTÀ DI LUGANO

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Denominazione - Costituzione - Scopo
- Art. 2 Sede della CPCL
- Art. 3 Forma giuridica - Rapporti LPP
- Art. 4 Piano assicurativo
- Art. 4bis Obiettivo di copertura
- Art. 4 ter Misure in caso di sottocopertura

CAPITOLO 2: ASSICURAZIONE ALLA CPCL

- Art. 5 Principio
- Art. 6 Inizio dell' assicurazione
- Art. 7 Assicurazione dopo il 1° gennaio successivo al 19° compleanno
- Art. 8 Informazioni all' entrata in servizio
- Art. 8 bis Informazioni del datore di lavoro
- Art. 9 Fine dell' assicurazione
- Art. 10 Esame e riserve mediche

CAPITOLO 3: DEFINIZIONI

- Art. 11 Salario annuo
- Art. 12 Salario assicurato
- Art. 13 Grado di occupazione
- Art. 14 Capitale di risparmio
- Art. 15 Accrediti di vecchiaia
- Art. 16 Acquisto di prestazioni
- Art. 17 Perdita di prestazioni
- Art. 18 Congedo non pagato
- Art. 19 Riammissione

CAPITOLO 4: PROVENTI DELLA CPCL

- Art. 20 Proventi generali
- Art. 21 Contributi del datore di lavoro
- Art. 22 Prestiti alla Città
- Art. 23 Contributi degli assicurati
- Art. 24 Pagamento dei contributi
- Art. 25 Prestazioni a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni

CAPITOLO 5: PRESTAZIONI DELLA CPCL

SEZIONE 1: GENERALITÀ

- Art. 26 Prestazioni assicurate
- Art. 27 Pagamento
- Art. 28 Obbligo di fornire informazioni
- Art. 29 Adeguamento delle rendite
- Art. 30 Liquidazione in capitale
- Art. 31 Cumulo di prestazioni
- Art. 32 Diritti nei confronti di terzi responsabili
- Art. 33 Colpa dell'avente diritto
- Art. 34 Cessione, costituzione in pegno e compensazione
- Art. 35 Prescrizione

SEZIONE 2: RENDITA PER LIMITI D'ETÀ

- Art. 36 Domanda di pensionamento
- Art. 37 Diritto alla rendita
- Art. 38 Importo della rendita
- Art. 39 Pagamento in capitale

SEZIONE 3: Rendita d'invalidità

- Art. 40 Generalità
- Art. 41 Domanda di pensionamento
- Art. 42 Diritto alla rendita
- Art. 43 Importo della rendita
- Art. 44 Invalidità parziale
- Art. 45 Modifica dell'invalidità
- Art. 46 Casi particolari

SEZIONE 4: Prestazione a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni

- Art. 47 Diritto alla rendita
- Art. 48 Importo della rendita
- Art. 49 Prestazioni future

SEZIONE 5: Supplemento temporaneo

- Art. 50 Definizione e diritto al supplemento temporaneo
- Art. 51 Importo del supplemento temporaneo
- Art. 52 Finanziamento del supplemento temporaneo da parte del pensionato
- Art. 52 bis Finanziamento del supplemento temporaneo da parte del datore di lavoro
- Art. 52 ter Decisione dell'assicurato
- Art. 52 Pensionato al beneficio di una rendita d'invalidità in base all'articolo 46 quater
- Art. 52 Supplemento temporaneo ed attività lucrative quinquies
- Art. 52 Importo garantito del supplemento temporaneo sexies

SEZIONE 6: Liberazione dal pagamento dei contributi

- Art. 53 Principio

SEZIONE 7: Rendita al coniuge o partner registrato superstite

- Art. 54 Diritto alla rendita
- Art. 55 Importo della rendita
- Art. 56 Soppressione della rendita
- Art. 57 Trascuranza dei doveri parentali

SEZIONE 8: Rendita per figlio

- Art. 58 Beneficiari
- Art. 59 Figli
- Art. 60 Diritto alla rendita
- Art. 61 Importo della rendita
- Art. 62 Orfani di padre e madre
- Art. 63 Cessazione della rendita

SEZIONE 9: Prestazioni a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

- Art. 64 Decesso di un assicurato divorziato o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente
- Art. 65 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

SEZIONE 10: Prestazione di libero passaggio

- Art. 66 Fine del rapporto di servizio prima del 1° gennaio successivo al 19° compleanno
- Art. 67 Fine del rapporto di servizio dopo il 1° gennaio successivo al 19° compleanno
- Art. 68 Importo della prestazione di libero passaggio
- Art. 69 Importo minimo della prestazione di libero passaggio
- Art. 70 Attribuzione della prestazione di libero passaggio
- Art. 71 Pagamento in contanti
- Art. 72 Fine dell'assicurazione presso la CPCL

CAPITOLO 6: PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI

- Art. 73 Generalità
- Art. 74 Concetto d'abitazione ad uso proprio dell'assicurato
- Art. 75 Modi di promozione
- Art. 76 Prove

SEZIONE 1: Prelievo anticipato

- Art. 77 Diritto
- Art. 78 Importo
- Art. 79 Effetti
- Art. 80 Esecuzione
- Art. 81 Rimborso
- Art. 82 Alienazione della proprietà dell'abitazione

SEZIONE 2: Costituzione in pegno

- Art. 83 Principio
- Art. 84 Effetti della realizzazione del pegno
- Art. 85 Consenso del creditore pignoratizio
- Art. 86 Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni

CAPITOLO 7: PATRIMONIO ED EQUILIBRIO FINANZIARIO

- Art. 87 Impiego del patrimonio
- Art. 88 Perizia tecnica
- Art. 89 Garanzia del Comune

CAPITOLO 8: ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

- Art. 90 Organi amministrativi

SEZIONE 1: Commissione della CPCL

- Art. 91 Costituzione
- Art. 92 Procedura di nomina dei membri rappresentanti il datore di lavoro
- Art. 93 Procedura di nomina dei membri rappresentanti degli assicurati
- Art. 94 Competenze
- Art. 95 Convocazione

SEZIONE 2: Consiglio di amministrazione

- Art. 96 Costituzione
- Art. 97 Procedura di nomina dei membri rappresentanti il datore di lavoro
- Art. 98 Procedura di nomina dei membri rappresentanti gli assicurati attivi
- Art. 99 Competenze
- Art. 100 Durata in carica
- Art. 101 Convocazione
- Art. 102 Rappresentanza verso terzi
- Art. 103 Indennità di presenza

SEZIONE 3: Direzione

Art. 104 Direzione

SEZIONE 4: Rimedi di diritto

Art. 105 Riesame delle decisioni della Commissione della CPCL

Art. 106 Contestazioni

SEZIONE 5: Disposizioni generali

Art. 107 Segreto d'ufficio

Art. 108 Responsabilità

CAPITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 109 Rendite in corso al 1° gennaio 2005

Art. 110 Prestazioni pagate ai pensionati al 1° gennaio 1999

Art. 111 Prestazioni garantite agli assicurati attivi

Art. 112 Prestazioni pagate ai pensionati per soppressione d'impiego, pensione amministrativa e per mancata conferma al 31 dicembre 1998

Art. 113 Aliquota di conversione transitoria

CAPITOLO 10: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114 Norme esecutive

Art. 115 Dipendenti della CPCL

Art. 116 Base tecnica e tassi d'interesse

Art. 117 Certificato di assicurazione

Art. 118 Interpretazione

Art. 119 Entrata in vigore

STATUTO DELLA CASSA PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLA CITTÀ DI LUGANO

del 16 novembre 1998

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

- Art. 1**
Denominazione - Costituzione - Scopo Sotto la denominazione Cassa pensioni dei dipendenti della Città di Lugano, detta in seguito CPCL, è costituito un Ente di previdenza professionale avente lo scopo di assicurare i membri e i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.
- Art. 2**
Sede della CPCL La sede della CPCL è a Lugano.
- Art. 3 I**
Forma giuridica - Rapporti LPP La CPCL è un'istituzione di diritto pubblico ed è iscritta al registro della previdenza professionale. Essa si impegna a soddisfare almeno i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, detta in seguito LPP, per tutti gli assicurati.
- Art. 4**
Piano assicurativo Il piano di previdenza adottato dalla CPCL è un piano assicurativo detto a primato di contributi ai sensi dell'articolo 15 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993, detta in seguito LFLP.
- Art. 4bis 2**
Obiettivo di copertura L'obiettivo del grado di copertura per la CPCL è del 100%.
- Art. 4 ter 3 4**
Misure in caso di sottocopertura ¹ Qualora dal bilancio tecnico risultasse una sottocopertura, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver consultato il perito per la previdenza professionale propone le misure di risanamento necessarie alla Commissione CPCL, che le decide. Queste devono essere atte a ristabilire l'equilibrio finanziario della CPCL entro un termine adeguato.
² Le disposizioni delle misure di risanamento devono tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza e prendere in considerazione un'adeguata simmetria di sacrificio, da un lato fra il datore di lavoro e i membri, nonché dall'altro lato fra i diversi gruppi di membri.
³ Fatta riserva di norme legali vincolanti, qualora altri misure non siano sufficienti a raggiungere l'obiettivo secondo l'articolo 4 bis, il Consiglio di Amministrazione, con l'accordo della Commissione CPCL, ha la facoltà di prendere le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo da inserire in

un apposito regolamento, approvato dalla Commissione CPCL, da allegare allo statuto. Le misure in esso contenute dovranno essere verificate a scadenze regolari.

CAPITOLO 2

Assicurazione alla CPCL

Art. 55 6 7

Principio

¹ L'assicurazione alla CPCL è obbligatoria per tutti i dipendenti del Comune di Lugano, delle sue Aziende municipalizzate e, di regola, delle sue partecipate, fatta eccezione:

- a. di coloro che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai 3 mesi;
- b. di coloro il cui salario annuo non supera i 2/3 dell'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS;
- c. di coloro che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- d. di coloro la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che ne facciano domanda alla CPCL; rimangono riservate le convenzioni internazionali;
- e. di coloro che, al momento dell'entrata in servizio, sono invalidi almeno in misura del 70%, ai sensi dell'AI.

Il dipendente al servizio di vari datori di lavoro affiliati alla CPCL, il cui salario complessivo supera i 2/3 dell'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS, può farsi assicurare presso la CPCL.

² Con il loro consenso, potranno essere assicurati anche dipendenti di istituti di diritto pubblico o privato (Enti), come pure dipendenti di altri Comuni, se ne facessero domanda scritta, purché ciò non causi nessun pregiudizio o danno attuariale alla CPCL. Per queste affiliazioni verrà stipulata una convenzione nella quale saranno inserite tutte le condizioni attuariali e statutarie che dovranno essere applicate. Tale convenzione disciplinerà segnatamente le modalità dell'affiliazione alla CPCL, nonché le condizioni di scioglimento e, per questa ipotesi, in particolare il destino dei beneficiari di rendite. I Comuni o gli Enti sono allora assimilati alla Città di Lugano ai sensi del presente statuto e di seguito denominati datore di lavoro.

³ I direttori e i docenti delle scuole elementari e dell'infanzia comunali sono assicurati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

⁴ Altri funzionari e docenti che per legge non possono essere assicurati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato sono obbligatoriamente assicurati presso la CPCL.

⁵ Di regola, i municipali sono assicurati alla CPCL, rimane riservato il capoverso 1.

Al termine del mandato avranno diritto a una prestazione di libero passaggio secondo le relative modalità del presente statuto, sempre che non siano esigibili altre prestazioni assicurate.

In deroga all'articolo 12, l'onorario percepito dai municipali secondo l'articolo 86 del R.O.C. è il salario assicurato, l'articolo 31 non è applicabile.

Art. 6

Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione alla CPCL ha effetto nel momento in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, non prima tuttavia del 1° gennaio successivo al 17° compleanno.

² Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno o che coincide con tale data, l'assicurazione si estende unicamente alla copertura dei rischi d'invalidità e di decesso. Dal 1° gennaio successivo al 19° compleanno, essa si estende anche alla vecchiaia.

³ Se un dipendente viene assunto per un periodo non superiore ai 3 mesi, e se il rapporto di servizio è prolungato oltre i 3 mesi, la sua assicurazione alla CPCL inizia dal primo giorno del prolungamento.

⁴ Per i dipendenti il cui salario annuo è inferiore, al giorno dell'entrata in servizio, all'importo minimo secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, l'assicurazione alla CPCL avviene dal primo giorno del mese nel quale il salario annuo eccede quest'importo minimo.

Art. 7

Assicurazione dopo il 1° gennaio successivo al 19° compleanno

Se un dipendente entra in servizio dopo il 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, la CPCL gli riconosce il diritto all'acquisto di tutto o parte delle prestazioni di previdenza relative alla durata che separa questa data dalla data della sua entrata in servizio, in applicazione dell'articolo 16.

Art. 8 8 9 10 11

Informazioni all'entrata in servizio

¹ Al momento dell'entrata in servizio, il dipendente deve fornire alla CPCL tutte le informazioni sulla sua situazione personale in materia di previdenza professionale, ossia:

- il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza del suo datore di lavoro precedente, il nome e l'indirizzo dell'istituto di libero passaggio presso il quale ha un avere di libero passaggio, nonché la forma della protezione previdenziale;
- l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, la parte di quest'ultima costituita dall'avere di vecchiaia secondo la LPP e, se ha compiuto i 50 anni, la parte della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni; rimane tuttavia riservato il capoverso 2;
- se è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio o dell'unione domestica registrata; rimane tuttavia riservato il capoverso 2;

- l'eventuale importo che, a seguito di un prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, non sia ancora stato rimborsato il giorno della fine del rapporto di servizio, la designazione dell'abitazione in merito e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
- l'eventuale importo costituito in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in merito e il nome del creditore pignoratizio;
- tutte le informazioni relative a un'eventuale riserva medica imposta da un istituto di previdenza precedente.

² I dipendenti coniugati prima del 1° gennaio 1995 che non sono in grado di informare la CPCL sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, comunicano alla CPCL l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio, unitamente alla data alla quale questo importo è stato calcolato.

Art. 8 bis 12

Informazioni del datore di lavoro

Il datore di lavoro si impegna ad annunciare alla CPCL tutte le persone che esso assume comunicando i dati necessari per l'ammissione alla Cassa. Il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono derivare dall'infrazione di questo obbligo (art. 108).

Art. 9

Fine dell'assicurazione

¹ L'assicurazione alla CPCL ha termine nel momento in cui cessa il rapporto di servizio, per una causa diversa dal pensionamento per limiti d'età, per invalidità o a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano, detto in seguito ROD, o per disposizioni adottate dagli Enti esterni.

² La fine dell'assicurazione alla CPCL comporta la perdita della qualità di assicurato, con riserva tuttavia dell'articolo 72, e l'obbligo per la CPCL di fornire all'interessato tutte le informazioni necessarie a quest'ultimo, secondo l'articolo 8.

Art. 10 13 14

Esame e riserve mediche

¹ La CPCL esige dal datore di lavoro per ogni nuovo dipendente il rapporto ufficiale del medico curante che deve essere conforme al formulario CPCL.

² In base al rapporto medico, la CPCL può, riferendosi al preavviso del medico di fiducia, imporre una o più riserve mediche specifiche per l'assicurazione invalidità; esse non valgono per la parte delle prestazioni minime della LPP.

³ La CPCL si pronuncia al più tardi entro 6 mesi che seguono l'assicurazione. Se delle riserve mediche sono imposte, l'interessato ne sarà informato per iscritto; la durata della loro validità non eccederà i 5 anni. Se l'assicurato, nel corso del periodo di validità di una riserva, diventa invalido per causa di

un'affezione oggetto della riserva, le prestazioni d'invalidità della CPCL sono ridotte in modo permanente al livello delle prestazioni minime LPP.

⁴ La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sè non può essere ridotta da una nuova riserva medica per ragioni di salute. Il periodo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva.

⁵ Se una o più riserve mediche erano state imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, solo il medico che aveva effettuato l'esame può, con l'accordo dell'assicurato, comunicarne il motivo al medico della CPCL.

CAPITOLO 3

Definizioni

Art. 11

Salario annuo

¹ Il salario annuo è la base per la determinazione del salario assicurato.

² Il salario annuo massimo assicurabile non deve superare l'importo corrispondente al massimo previsto dal ROD.

Art. 12 15

Salario assicurato

¹ Il salario assicurato corrisponde al salario annuo, ridotto di una quota di coordinamento pari all'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS. Il salario assicurato è arrotondato al fr. 100.-- superiore. Rimane riservato l'articolo 5 capoverso 5.

² Per i dipendenti con attività ridotta, la quota di coordinamento è calcolata proporzionalmente al grado di occupazione.

³ Nei casi in cui il salario assicurato risultasse inferiore a 1/8 dell'importo annuo della rendita massima di vecchiaia dell'AVS, esso verrà arrotondato a tale importo.

⁴ Ad ogni modifica della quota di coordinamento o riduzione generale dei salari, il salario assicurato non deve essere inferiore a quello precedente.

⁵ Se il salario effettivamente percepito dal dipendente diminuisce momentaneamente per motivi di malattia, d'infortunio, di disoccupazione o per altre circostanze simili, il salario assicurato viene mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni, sempre che l'assicurato non ne richieda la diminuzione.

⁶ Il salario assicurato non può in nessun caso includere tutta o parte della remunerazione conseguita con un'attività lucrativa al servizio di un terzo o indipendente.

Art. 13

Grado di occupazione ¹ Il grado di occupazione corrisponde al rapporto fra l'orario di lavoro dell'assicurato e l'orario di lavoro normale applicato dal datore di lavoro per la funzione svolta.

² Il grado medio di occupazione è pari alla media ponderata dei gradi di occupazione successivi su tutto il periodo assicurativo. Ai fini del calcolo attuariale delle prestazioni assicurate, per il periodo futuro viene considerato l'ultimo grado di occupazione.

Art. 14 16 17 18

Capitale di risparmio ¹ Per ogni assicurato è costituito un capitale di risparmio. Esso si compone di:

- la prestazione di libero passaggio trasferita dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, conformemente all'articolo 16;
- gli eventuali apporti personali dell'assicurato ai sensi dell'articolo 16;
- gli accrediti di vecchiaia, secondo l'articolo 15;
- le eventuali eccedenze tecniche d'esercizio;
- gli interessi maturati sugli importi summenzionati.

² Gli importi destinati alla costituzione del capitale di risparmio conformemente all'articolo 16 come pure le eventuali eccedenze tecniche d'esercizio maturano interessi. Gli accrediti di vecchiaia maturano interessi dal 1° gennaio successivo alla loro attribuzione.

³ Il Consiglio di Amministrazione fissa a fine anno sulla base del risultato provvisorio d'esercizio e della situazione finanziaria della CPCL il tasso di remunerazione del capitale di risparmio per l'anno in corso da attribuire agli assicurati presenti al 31 dicembre. Nel contempo stabilisce il tasso di remunerazione da attribuire ai capitali di risparmio di coloro che realizzano un evento assicurato nell'anno successivo.

Art. 15 19

Accrediti di vecchiaia ¹ Gli accrediti di vecchiaia espressi in percento del salario assicurato tenuto conto dell'età dell'assicurato sono pari a:

Categorie d'età	Accrediti di vecchiaia
18 - 19 anni	--
20 - 29 anni	13.0%
30 - 39 anni	15.5%
40 - 49 anni	19.0%
50 - 65 anni	23.0%

² L'età dell'assicurato ai sensi della presente disposizione risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

³ Finché un assicurato è al beneficio della rendita d'invalidità della CPCL, il suo capitale di risparmio viene alimentato da accrediti di vecchiaia uguali a

quelli che sarebbero attribuiti se l'interessato fosse rimasto attivo, tenuto conto del suo ultimo salario assicurato.

⁴ Per un assicurato al beneficio della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, il capitale di risparmio non è più alimentato da accrediti di vecchiaia.

Art. 16 20 21 22 23

Acquisto di prestazioni

¹ Ogni nuovo assicurato che dispone di una prestazione di libero passaggio proveniente dall'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro o di un avere di libero passaggio proveniente da un istituto di libero passaggio deve trasferire i suoi averi alla CPCL. La CPCL può reclamare la prestazione di libero passaggio proveniente dal rapporto di previdenza anteriore come pure il capitale di previdenza proveniente da un'altra forma di previdenza per accreditarli all'assicurato.

² Gli averi trasferiti vengono accreditati al capitale di risparmio dell'assicurato secondo l'articolo 14 per l'acquisto di prestazioni.

^{2bis} Un acquisto ai sensi del cpv. 3 del presente articolo, non può essere effettuato se tutti i prelievi nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni non sono stati rimborsati. Restano riservati i casi in cui il rimborso dei versamenti anticipati non è più autorizzato secondo l'art. 81, come pure i casi d'acquisto di prestazioni a seguito di un divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata secondo l'art. 65.

³ L'apporto personale che può effettuare l'assicurato corrisponde al massimo alla somma degli accrediti di vecchiaia relativi al periodo che separa il 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno e la data dell'acquisto, senza interessi, calcolati sul salario assicurato in vigore al momento della richiesta, deduzione fatta:

- a. del capitale di risparmio acquisito al giorno dell'acquisto;
- b. di eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non devono essere trasferiti in una istituzione di previdenza in virtù della LFLP;
- c. di eventuali importi utilizzati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni, nella misura in cui, conformemente all'art. 81, questi importi non possono più essere rimborsati;
- d. di eventuali averi del pilastro 3a nella misura in cui superano la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni compiuti secondo la legge. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

^{3bis} Per gli assicurati provenienti dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 e che non sono mai stati affiliati presso un istituto di previdenza svizzero, l'importo annuo del versamento personale non deve superare, durante i 5 anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero, il 20% dello stipendio assicurato ai sensi dell'art. 12. Passato questo termine, l'assicurato può acquistare le prestazioni regolamentari complete conformemente al cpv. 3.

⁴ L'assicurato può procedere all'acquisto secondo il capoverso 3 in contanti o a rate. Sarà concordato il pagamento con la CPCL. In caso di un evento assicurato, il debito potrà essere totalmente saldato e beneficiare delle prestazioni complete oppure in caso di mancato pagamento le prestazioni saranno ridotte proporzionalmente.

⁵ Se l'assicurato intende procedere ad un acquisto a rate, deve pronunciarsi entro il termine di 6 mesi dall'assicurazione alla CPCL; in caso contrario si ritiene che abbia rinunciato a questa possibilità. La CPCL informa l'assicurato di questa facoltà.

⁶ Passato il termine di 6 mesi secondo il capoverso 5, l'assicurato attivo può in qualsiasi momento decidere di acquistare delle prestazioni entro i limiti stabiliti al capoverso 3, a spese sue e in contanti, oppure utilizzando gli importi provenienti da rimborsi di prelievi anticipati ottenuti nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni o gli importi che, in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, sono attribuiti all'assicurato dall'istituto di previdenza al quale è assicurato il suo ex coniuge o partner registrato, secondo decisione del tribunale.

⁷ Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data dell'acquisto corrispondente. Restano riservati i casi di acquisto di prestazioni in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata ai sensi dell'art. 65.

Art. 17 24

Perdita di prestazioni

¹ Quando un caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, implica l'applicazione dell'articolo 65 capoverso 1, si applica una diminuzione del capitale di risparmio come pure un adeguamento della somma dei versamenti personali dell'assicurato. L'importo di questa perdita, le sue incidenze e le possibilità per il suo riacquisto, totale o parziale, sono fissate dall'articolo 65 capoversi 2, 3 e 4.

² Quando un assicurato ottiene un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, si applica una diminuzione del capitale di risparmio come pure un adeguamento della somma dei versamenti personali dell'assicurato. L'importo di questa perdita, le sue incidenze e le possibilità per il suo riacquisto, totale o parziale, sono fissate dall'articolo 79.

Art. 18 25 26

Congedo non pagato

¹ L'assicurato che per motivi speciali ottiene un congedo non pagato, per un periodo di regola non superiore ai 2 anni, versa un contributo come previsto dagli articoli 21 cpv. 2 punti a) e b) e 23 cpv. 2. Lo stesso è calcolato sul suo ultimo salario assicurato per la copertura dei rischi di invalidità e di decesso e per spese amministrative.

² Le prestazioni di rischio d'invalidità e di decesso rimangono così assicurate al livello acquisito prima del congedo.

³ Se l'assicurato in congedo intraprende un'attività lucrativa parziale presso un altro datore di lavoro o un'attività parziale non soggetta all'assicurazione

obbligatoria, il suo ultimo salario assicurato è ridotto di conseguenza in proporzione.

⁴ Se l'assicurato in congedo intraprende un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro o un'attività non soggetta all'assicurazione obbligatoria, la sua affiliazione alla CPCL ha fine, conformemente all'articolo 9.

Art. 19

Riammissione

L'assicurato uscito dalla CPCL che dovesse essere riammesso al servizio del datore di lavoro, viene considerato come dipendente di nuova assunzione.

CAPITOLO 4

Proventi della CPCL

Art. 20

Proventi generali

I proventi della CPCL sono i seguenti:

- a. i contributi del datore di lavoro;
- b. i contributi degli assicurati;
- c. gli apporti degli assicurati ai sensi dell'articolo 16;
- d. i redditi patrimoniali;
- e. eventuali introiti speciali.

Art. 21 27 28 29

Contributi del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro versa i contributi alla CPCL per ogni assicurato dal momento della sua assicurazione e finché rimane in servizio. Quest'obbligo cessa tuttavia al termine del versamento del salario o delle indennità in caso d'invalidità, al momento in cui gli viene versata una rendita per limiti d'età, in caso di congedo non pagato, o quando decede.

² Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno dell'assicurato o che coincide con tale data, il datore di lavoro versa alla CPCL:

- a. un contributo ordinario pari al 2% del salario assicurato;
- b. un contributo per spese amministrative pari allo 0.5% del salario assicurato;
- c. dal 2015 un contributo ordinario pari al 3% del salario assicurato per il finanziamento dell'adeguamento delle rendite al rincaro.

³ Dal 1° gennaio successivo al 19° compleanno dell'assicurato, il datore di lavoro versa alla CPCL:

- a. un contributo ordinario pari al 16% del salario assicurato;
- b. un contributo per spese amministrative pari allo 1.65% del salario assicurato;
- c. dal 2015 un contributo ordinario pari al 3% del salario assicurato per il finanziamento dell'adeguamento delle rendite al rincaro.

Art. 22

Prestiti alla Città

I prestiti alla Città di Lugano sono regolati per convenzione.

Contributi degli assicurati	<p>Art. 23 30 31</p> <p>¹ Ogni assicurato versa i contributi alla CPCL dal momento della sua assicurazione e finché rimane in servizio. Quest'obbligo cessa tuttavia al termine del versamento del salario o delle indennità in caso d'invalidità, al momento in cui gli viene versata una rendita per limiti d'età o a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, o quando decede.</p> <p>² Fino al 31 dicembre successivo al suo 19° compleanno o che coincide con tale data, l'assicurato versa alla CPCL un contributo ordinario pari al 2% del salario assicurato.</p> <p>³ Dal 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, l'assicurato versa alla CPCL un contributo ordinario pari all'8.5% del salario assicurato.</p>
Pagamento dei contributi	<p>Art. 24</p> <p>¹ I contributi degli assicurati sono dedotti dal loro salario mensile e vengono accreditati alla CPCL unitamente a quelli del datore di lavoro entro la fine del mese in corso.</p> <p>² In caso di ritardo negli accreditamenti o nei versamenti la CPCL può prelevare un interesse di mora del 5%.</p>
Prestazioni a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni	<p>Art. 25</p> <p>Se il datore di lavoro decide il pensionamento di un assicurato a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, il datore di lavoro versa alla CPCL, alla fine di ogni anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'importo delle relative prestazioni spettanti al pensionato; b. i contributi secondo l'articolo 21 capoverso 3, <p>fino al momento in cui il pensionato raggiunge il diritto a delle prestazioni d'invalidità, i 65 anni o decede.</p>

CAPITOLO 5

Prestazioni della CPCL

Sezione 1

Generalità

Prestazioni assicurate	<p>Art. 26 32</p> <p>Alle condizioni espresse nel presente statuto, la CPCL assicura prestazioni nella forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rendita per limiti d'età; b. rendita d'invalidità;
-------------------------------	--

- c. prestazione a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni;
- d. supplemento temporaneo;
- e. liberazione dal pagamento dei contributi;
- f. rendita al coniuge o partner registrato superstite;
- g. rendita per figlio;
- h. prestazioni a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- i. prestazione di libero passaggio.

Art. 27 33 34 35

Pagamento

¹ Le prestazioni della CPCL sono versate:

- a. le rendite: anticipatamente entro il 15 di ogni mese;
- b. i capitali (articoli 30 e 39): entro i 30 giorni che seguono la loro scadenza, ma al più presto quando gli aventi diritto sono accertati;
- c. le prestazioni di libero passaggio: alla fine del rapporto di servizio.

² Il domicilio di pagamento delle prestazioni della CPCL è alla sede della CPCL. Sono versate in Svizzera o in uno stato dell'Unione Europea, all'indirizzo comunicato dal beneficiario. Se il beneficiario trasferisce il domicilio fuori dall'UE la rendita viene messa a sua disposizione presso un istituto di credito in Svizzera.

³ Al decesso di un beneficiario di rendite e nel caso non vi siano aventi diritto ad altre prestazioni statutarie, la rendita del mese in corso viene versata integralmente. Con ciò si estingue il diritto alla rendita.

⁴ Allorché la CPCL, in qualità di ultimo istituto di previdenza conosciuto, è tenuta provvisoriamente ad accollarsi delle prestazioni d'invalidità o ai superstiti, il diritto è limitato alle esigenze minime secondo la LPP. Se in seguito si determina in maniera definitiva che la CPCL non è tenuta a versare le prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.

Art. 28 36

Obbligo di fornire informazioni

¹ Gli assicurati attivi, i beneficiari di prestazioni, come pure i loro eredi, hanno l'obbligo di notificare alla CPCL, entro 1 mese, ogni modifica di stato civile (matrimonio, unione domestica registrata, nascite, decessi, ecc.) o cambiamento di domicilio. In particolare, la CPCL accerta l'esistenza in vita del beneficiario.

² In caso d'infrazione a questo obbligo, che comporti prestazioni non dovute, la CPCL ha diritto di decurtare, sopprimere o esigere la restituzione delle prestazioni già versate.

³ Gli assicurati attivi e i pensionati rispondono per tutte le conseguenze derivanti da indicazioni incomplete, inesatte o tardive.

⁴ Tutte le spese relative all'obbligo di fornire informazioni sono a carico dei beneficiari.

Art. 29 37 38 39 40**Adeguamento delle rendite**

¹ Tutte le rendite servite, ad eccezione della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, sono adeguate annualmente al costo della vita di una percentuale stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione secondo le possibilità finanziarie della CPCL, ma al massimo fino all'1%. La decisione del Consiglio di Amministrazione è commentata nei conti annuali o nel rapporto annuale della CPCL.

² Se la CPCL non fosse in grado di finanziare l'adeguamento con i propri mezzi, allora il datore di lavoro può, tramite versamenti unici, apportare il capitale di previdenza necessario all'adeguamento delle rendite.

Art. 30 41**Liquidazione in capitale**

¹ La CPCL assegna una liquidazione in capitale in luogo di una rendita per limiti d'età o d'invalidità, di una rendita al coniuge o partner registrato superstite o di una rendita per figlio che fossero inferiori al 10% rispettivamente al 6% e al 2% della rendita intera minima di vecchiaia dell'AVS.

² Il capitale versato per limiti d'età è uguale al capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento. Le altre rendite vengono trasformate in capitale secondo le basi tecniche della CPCL.

³ La liquidazione in capitale mette fine ad ogni diritto ad altre prestazioni della CPCL.

Art. 31 42 43 44**Cumulo di prestazioni**

¹ Se l'importo totale costituito dalle prestazioni dovute dalla CPCL a un invalido, a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, o ai superstiti di un assicurato deceduto, aumentato dalle prestazioni di terzi citate al capoverso 2, eccede il 90% del salario lordo indicizzato, senza le indennità di famiglia che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, nella stessa classe del ROD, o disposizioni adottate dagli Enti esterni, la CPCL è autorizzata a ridurre proporzionalmente le prestazioni.

² Le prestazioni di terzi prese in considerazione sono:

- le prestazioni dell'AVS/AI;
- le prestazioni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
- le prestazioni dell'assicurazione militare;
- le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza esteri;
- le prestazioni di qualsiasi altro istituto assicurativo o di previdenza che sono state finanziate in tutto o in parte dal datore di lavoro;
- il salario eventualmente versato dal datore di lavoro o le indennità sostitutive del salario;
- i redditi che un invalido parziale o totale, oppure un pensionato a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86

e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, trae da una sua attività lucrativa, o potrebbe ancora trarre nel quadro di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile.

³ In deroga al capoverso 2, gli assegni per grandi invalidi come pure le indennità per menomazioni dell'integrità non sono presi in considerazione. Al contrario, le prestazioni dovute ai coniugi o partner registrati superstiti e agli orfani sono cumulate.

⁴ Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiutano o riducono le loro prestazioni perché l'avente diritto ha provocato colpevolmente il caso di assicurazione, per la determinazione del cumulo sono prese in considerazione le prestazioni assicurate complete.

⁵ Se le prestazioni sono state perse in applicazione dell'articolo 17, le prestazioni della CPCL prese in considerazione sono quelle che sarebbero state dovute se l'assicurato non le avesse perse.

⁶ Se un istituto citato al capoverso 2 effettua un versamento in capitale, quest'ultimo viene trasformato in rendite secondo le basi tecniche della CPCL per la determinazione del cumulo.

^{6bis} Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare mantengono il versamento di una rendita oltre i 65 anni, la rendita per limiti d'età versata a partire da questa data dalla CPCL viene considerata come rendita d'invalidità per l'applicazione delle disposizioni sopraccitate.

⁷ In caso di riduzione, tutte le prestazioni della CPCL vengono ridotte nella stessa proporzione.

⁸ L'importo della riduzione potrà essere rivisto, tenendo conto dell'evoluzione generale dei salari da un lato, delle prestazioni dall'altro, come pure della perdita o dell'insorgere del diritto ad una prestazione.

⁹ La parte delle prestazioni assicurate ma non versate rimane a favore della CPCL.

¹⁰ Rimane riservato l'articolo 111 cpv. 2.

Art. 32 45

Diritti nei confronti di terzi responsabili

¹ Fatta riserva della surrogazione legale, la CPCL può esigere che l'invalido o i superstiti del defunto cedano, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla CPCL, i loro diritti nei confronti di terzi responsabili dell'invalidità o del decesso.

² Finché la cessione specificata al capoverso 1 non è avvenuta, la CPCL può sospendere il pagamento delle sue prestazioni.

Art. 33 46

Colpa dell'avente diritto

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dall'avente diritto, oppure se l'assicurato si oppone ad una misura di riadattamento dell'AI, il Consiglio di amministrazione può decidere la riduzione delle prestazioni della CPCL, tuttavia al massimo nella proporzione decisa dall'AVS/AI.

Art. 34

**Cessione, costituzione
in pegno e
compensazione**

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto, né costituito in pegno prima della loro esigibilità. Le disposizioni del capitolo 6 del presente statuto relative alla costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni sono riservate.

² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla CPCL solo se questi crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.

³ Atti giuridici contrari alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sono riconosciuti dalla CPCL.

⁴ Il Consiglio di amministrazione veglia affinché le disposizioni vengano rispettate.

Art. 35 47

Prescrizione

Le azioni per il recupero di crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in 5 anni, gli altri in 10 anni. Gli articoli 41 LPP e da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.

Sezione 2**Rendita per limiti d'età****Art. 36**

**Domanda di
pensionamento**

Per chi non ha ancora raggiunto l'età ordinaria prevista dall'AVS, la domanda di essere messo al beneficio della rendita per limiti d'età deve essere inoltrata dall'assicurato al datore di lavoro 6 mesi prima, con copia alla CPCL.

Art. 37 48

Diritto alla rendita

¹ Il diritto alla rendita per limiti d'età ha inizio al momento della cessazione del rapporto d'impiego, al più presto all'inizio del mese successivo il compimento del 60° anno d'età e al più tardi al momento dell'età ordinaria prevista dall'AVS, e si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

² Il diritto alla rendita per limiti d'età è sospeso o ridotto fintantochè il beneficiario percepisce un'indennità sostitutiva dello stipendio.

Art. 38 49 50 51

Importo della rendita

¹ L'importo annuo della rendita per limiti d'età è fissato in percento del capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento, conformemente alla seguente tabella e tenuto conto dell'età dell'assicurato:

Età dell'assicurato	Tasso in percento del capitale di risparmio	
	uomini	donne
60 anni	5.85%	5.85%
61 anni	6.00%	6.00%
62 anni	6.15%	6.15%

63 anni	6.30%	6.30%
64 anni	6.45%	6.60%
65 anni	6.60%	

² L'età dell'assicurato è calcolata in anni e in mesi; per le frazioni di anni d'età, i tassi sopra citati sono calcolati pro rata temporis.

³ Questi tassi potranno essere rivisti dal Consiglio di amministrazione qualora il tasso di interesse tecnico o la base tecnica secondo l'art. 116 cpv. 1 dovessero cambiare.

⁴ Rimane riservato l'articolo 49 cpv. 2.

Art. 39 52 53

Pagamento in capitale

¹ L'assicurato può esigere il pagamento in capitale di una parte della sua rendita per limiti d'età, al massimo la metà del capitale di risparmio, a condizione che ne presenti domanda almeno 6 mesi prima. La decisione dell'assicurato è irrevocabile. Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in capitale può avvenire solo con il consenso del coniuge o partner registrato, sottoscritto con firma autenticata. La richiesta viene tuttavia annullata in caso d'invalidità completa o di decesso prima del pensionamento per limiti d'età. In caso d'invalidità parziale, il diritto al pagamento in capitale viene ridotto in proporzione.

² L'importo del capitale versato è uguale alla parte corrispondente del capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento.

³ Il pagamento in capitale riduce proporzionalmente tutte le prestazioni della CPCL. Tuttavia, il pagamento in capitale non comporta nessuna conseguenza sul supplemento temporaneo.

Sezione 3

Rendita d'invalidità

Art. 40 54

Generalità

L'assicurato che viene riconosciuto invalido dall'AI è parimenti riconosciuto come invalido dalla CPCL con effetto alla stessa data e nella stessa misura, se era assicurato alla CPCL al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al guadagno, che è causa dell'invalidità, riservati i diritti di ricorso nei termini di legge.

Art. 41 55 56

Domanda di pensionamento

¹ La domanda di essere messo al beneficio della rendita d'invalidità deve essere inoltrata dall'assicurato al datore di lavoro unitamente alla decisione AI. Il datore di lavoro deve trasmettere alla CPCL la documentazione per l'evasione della pratica. Il certificato del medico curante che attesti la natura dell'invalidità deve pure essere allegato alla domanda se al momento della richiesta sussiste una riserva medica e/o se il pensionamento avviene secondo l'articolo 46 (casi particolari).

² In mancanza dell'informazione medica, la CPCL sottoporrà l'assicurato ad un controllo del medico di fiducia; il costo gli sarà addebitato.

Art. 42 57

Diritto alla rendita

¹ Il diritto alla rendita d'invalidità della CPCL comincia il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI.

² La rendita d'invalidità della CPCL non è tuttavia versata finché l'assicurato percepisce il salario completo o indennità sostitutive che ammontano almeno all'80% del salario e che sono state finanziate per la metà dal datore di lavoro.

³ La rendita d'invalidità della CPCL è dovuta finché dura l'incapacità al guadagno, al più tardi tuttavia fino ai 65 anni, da quel momento l'assicurato ha diritto alla rendita per limiti d'età dello stesso importo. Il diritto si estingue comunque alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

Art. 43 58 59 60

Importo della rendita

¹ Al diritto alla rendita completa AI corrisponde il diritto alla rendita completa della CPCL. Al diritto alla rendita parziale AI corrisponde il diritto alla rendita parziale della CPCL.

² L'importo annuo della rendita completa d'invalidità è pari al 6.60% del capitale di risparmio costituito al termine del versamento del salario o delle indennità, aumentato degli accrediti di vecchiaia, senza interessi, che sarebbero stati attribuiti fino ai 65 anni se l'assicurato fosse rimasto in servizio fino a quella data in base al suo ultimo salario assicurato.

³ Rimane riservato l'articolo 49 capoverso 1.

Art. 44

Invalidità parziale

¹ L'assicurato al beneficio di una rendita parziale d'invalidità della CPCL è considerato come:

- assicurato invalido per la parte del suo capitale di risparmio corrispondente al tasso della rendita d'invalidità servita; e
- assicurato attivo per la parte di salario assicurato corrispondente al salario ulteriormente realizzato.

² Se un assicurato al beneficio di una rendita parziale d'invalidità della CPCL lascia il servizio del datore di lavoro, le disposizioni del presente statuto relative alla prestazione di libero passaggio sono applicabili alla parte di salario assicurato corrispondente al salario realizzato al momento dello scioglimento del rapporto di servizio.

Art. 45

Modifica dell'invalidità

Se il grado d'invalidità di un assicurato si modifica e implica una modifica del tasso della rendita che gli è versata dall'AI, la rendita d'invalidità della CPCL viene modificata in conseguenza. Rimane tuttavia riservato l'articolo 44 capoverso 2.

- Art. 46 61**
- Casi particolari**
- ¹ In casi particolari, il Consiglio di amministrazione, con il consenso del datore di lavoro, può decretare il pensionamento per invalidità di un assicurato al quale l'AI non ha riconosciuto il diritto alla rendita.
- ² Il Consiglio di amministrazione, con il consenso del datore di lavoro, può ugualmente decretare il pensionamento per invalidità prima che l'AI si sia pronunciata, e anche se il grado d'invalidità è inferiore a quello che dà diritto ad una rendita parziale dell'AI.
- ³ La decisione del Consiglio di amministrazione può essere fondata sia sull'applicazione dei criteri dell'AI sia sulla base del rapporto del medico di fiducia.
- ⁴ Se il Consiglio di amministrazione decreta un pensionamento per invalidità indipendentemente da una decisione dell'AI, ne stabilisce le condizioni, ossia l'inizio del diritto, la fine del diritto, l'importo della rendita, la modifica possibile di quest'ultima in caso di una modifica del grado d'invalidità, ecc.. Esistendo le necessarie premesse, il beneficiario deve chiedere la revisione della decisione AI, pena la soppressione della rendita e del supplemento temporaneo.
- ⁵ In caso di assegnazione della rendita AVS o AI eventuali versamenti del supplemento temporaneo anticipati dalla CPCL dovranno essere retrocessi.

Sezione 4

Prestazione a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni

- Art. 47**
- Diritto alla rendita**
- ¹ L'assicurato che esce dalla CPCL a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, ha diritto a prestazioni se è stato in servizio presso il datore di lavoro e assicurato alla CPCL per almeno 10 anni ed ha almeno 50 anni d'età. In caso contrario ha diritto ad una prestazione di libero passaggio secondo le relative disposizioni del presente statuto.
- ² Il pensionamento a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni è disposto dal datore di lavoro.

- Art. 48**
- Importo della rendita**
- ¹ L'importo annuo della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, è fissato in percento del capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento, conformemente alla seguente tabella tenuto conto dell'età dell'assicurato, riservato il capoverso 1 dell'articolo 47:

Età dell'assicurato	Tasso in percento del capitale di risparmio
50 anni	4.8%
51 anni	4.9%
52 anni	5.0%
53 anni	5.1%
54 anni	5.2%
55 anni	5.3%
56 anni	5.4%
57 anni	5.5%
58 anni	5.6%
59 anni	5.7%

² L'età dell'assicurato è calcolata in anni e in mesi; per le frazioni di anni d'età, i tassi sopra citati sono calcolati pro rata temporis.

Art. 49 62

Prestazioni future

¹ Raggiunto il diritto a delle prestazioni d'invalidità ai sensi del presente statuto, l'importo annuo della rendita completa d'invalidità è pari al 6.6% del capitale di risparmio costituito al momento dell'evento. Eventuali rendite per figlio sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.

² Raggiunti i 65 anni, l'importo annuo della rendita per limiti d'età è pari al 6.6% del capitale di risparmio costituito a quel momento. Eventuali rendite per figlio sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.

³ In caso di decesso del pensionato, eventuali prestazioni ai superstiti sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.

Sezione 5

Supplemento temporaneo

Art. 50 63 64

Definizione e diritto al supplemento temporaneo

¹ Il supplemento temporaneo è una prestazione della CPCL versata ai pensionati finché non sono al beneficio di prestazioni dell'AVS o dell'AI.

² Il pensionato al beneficio di una rendita per limiti d'età ha il diritto di chiedere che gli sia versato un supplemento temporaneo annuo.

³ Il supplemento temporaneo è allora versato dal giorno del pensionamento per limiti d'età fino all'inizio del versamento delle prestazioni AVS che deve tuttavia coincidere con la data scelta dall'assicurato. Il supplemento temporaneo non è comunque più versato dalla fine del mese in cui il beneficiario viene riconosciuto invalido dall'AI o decede. Eventuali versamenti anticipati dalla CPCL dovranno essere retrocessi.

Importo del supplemento temporaneo	<p>Art. 51 65 66 67</p> <p>L'importo annuo del supplemento temporaneo viene fissato dall'assicurato d'intesa con la CPCL; esso non deve tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia dell'AVS presumibile, nè avere come conseguenza una riduzione di più del 50% della rendita per limiti d'età servita. L'importo massimo è tuttavia calcolato proporzionalmente al grado medio di occupazione tenuto conto degli anni piùfavorevoli. Esso viene ridotto di 1/30 per ogni anno assicurativo inferiore a 30; per le frazione di anno, la riduzione viene calcolata pro rata temporis.</p>
Finanziamento del supplemento temporaneo da parte del pensionato	<p>Art. 52 68</p> <p>¹ Il supplemento temporaneo viene finanziato a concorrenza dei 3/8 dal pensionato tramite una riduzione compensatoria della sua rendita per limiti d'età. Questa riduzione viene effettuata dal momento del pensionamento per limiti d'età e vita natural durante.</p> <p>² L'importo annuo della riduzione compensatoria viene fissato in funzione dell'importo annuo del supplemento temporaneo servito, dell'età del pensionato all'inizio del versamento della prestazione, come pure dell'età di fine versamento, conformemente alla tabella allegata al presente statuto.</p> <p>³ Se il pensionato al beneficio del supplemento temporaneo decede, le eventuali rendite dovute ai superstiti vengono conteggiate sulla base della rendita per limiti d'età servita, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.</p>
Finanziamento del supplemento temporaneo da parte del datore di lavoro	<p>Art. 52 bis 69</p> <p>Il datore di lavoro rifonde alla CPCL i 5/8 degli importi effettivamente versati ai beneficiari del supplemento temporaneo.</p>
Decisione dell'assicurato	<p>Art. 52 ter 70 71</p> <p>La decisione dell'assicurato concernente il versamento di un supplemento temporaneo, il relativo importo annuo e l'età termine del versamento devono essere comunicati alla CPCL contemporaneamente alla domanda di pensionamento per limiti d'età. La decisione è irrevocabile.</p>
Pensionato al beneficio di una rendita d'invalidità in base all'articolo 46	<p>Art. 52 quater 72</p> <p>¹ Il pensionato al beneficio di una rendita d'invalidità in base all'articolo 46 ha diritto al supplemento temporaneo in applicazione per analogia degli articoli del presente capitolo.</p> <p>² In tal caso, l'importo annuo del supplemento temporaneo corrisponde all'importo annuo della rendita di vecchiaia dell'AVS presumibile e la prestazione viene finanziata in totalità da parte del datore di lavoro.</p>

Supplemento temporaneo ed attività lucrative

Art. 52 quinquies 73 74

Se l'importo totale, costituito dalle prestazioni per limiti d'età dovute dalla CPCL aggiunto ad un eventuale reddito da attività lucrative, eccede il 90% del salario lordo indicizzato, senza le indennità di famiglia che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio nella stessa classe del ROD, o disposizioni adottate dagli Enti esterni, il datore di lavoro è autorizzato a ridurre o sopprimere la quota parte di supplemento temporaneo da lui finanziata.

Importo garantito del supplemento temporaneo

Art. 52 sexies 75 76

Abrogato.

Sezione 6

Liberazione dal pagamento dei contributi

Principio

Art. 53

¹ Quando un assicurato è riconosciuto invalido dalla CPCL, è liberato dal pagamento dei contributi dal momento in cui non viene più versato il salario o le indennità giornaliere che ne fanno le veci, conformemente all'articolo 23 capoverso 1.

² I contributi che l'assicurato avrebbe dovuto versare alla CPCL sono presi a carico dalla CPCL; sono considerati contributi dell'assicurato quelli ai sensi dell'articolo 23.

³ Il datore di lavoro è pure liberato dal pagamento dei contributi dallo stesso momento, conformemente all'articolo 21 capoverso 1.

Sezione 7

Rendita al coniuge o partner registrato superstite

Diritto alla rendita

Art. 54 77

¹ Se decede un assicurato, attivo, oppure al beneficio di una rendita per limiti d'età, d'invalidità o a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, il coniuge o partner registrato superstite ha diritto alla rendita se si verifica una delle seguenti condizioni:

- deve sopperire al mantenimento di uno o più figli;
- il matrimonio o l'unione domestica registrata è durata almeno 5 anni;
- riscuote una rendita completa dell'AI oppure acquista il diritto a una tale rendita entro 2 anni dopo il decesso del coniuge o partner registrato.

² Il coniuge o partner registrato superstite che non adempie nessuno dei presupposti di cui al capoverso 1 ha diritto ad una indennità unica equivalente a 3 rendite annue di cui all'articolo 55.

³ La rendita al coniuge o partner registrato superstite decorre dal mese successivo a quello in cui cessa la corresponsione del salario o della rendita dovuti all'assicurato.

Art. 55 78

Importo della rendita ¹ L'importo annuo della rendita al coniuge o partner registrato superstite è pari:

- a. al 60% della rendita annua completa d'invalidità alla quale l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso, se il coniuge o partner registrato defunto era attivo o al beneficio di una rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni;
- b. al 60% della rendita annua che era assicurata al defunto al momento del decesso, se il coniuge o partner registrato defunto era al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invalidità.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, per il mese successivo al decesso, al coniuge o partner registrato superstite è concesso il doppio assegno mensile della rendita.

Art. 56 79

Soppressione della rendita ¹ La rendita al coniuge o partner registrato superstite è soppressa in caso di nuove nozze o nuova unione domestica registrata; il coniuge o partner registrato superstite riceve un'unica indennità equivalente al triplo della sua rendita annua.

² La rendita al coniuge o partner registrato superstite si estingue comunque alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

Art. 57 80

Trascuranza dei doveri parentali Il Consiglio di amministrazione esamina i casi segnalati e può prendere disposizioni particolari per salvaguardare i diritti degli orfani, se il coniuge superstite trascura palesemente il suo dovere nei confronti dei figli, nel rispetto della LPP.

Sezione 8

Rendita per figlio

Art. 58

Beneficiari ¹ Se un assicurato è messo al beneficio della rendita per limiti d'età o d'invalidità della CPCL, ha diritto ad una rendita per figlio per ognuno dei suoi figli ai sensi dell'articolo 59. La rendita per figlio non è versata se l'assicurato è messo al beneficio della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni.

² Se decede un assicurato, attivo o posto al beneficio della rendita per limiti d'età, d'invalidità o a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate

dagli Enti esterni, ognuno dei suoi figli ai sensi dell'articolo 59 ha diritto ad una rendita per figlio.

Art. 59

Figli

Sono considerati figli di un assicurato:

- a. i figli nati dal matrimonio contratto dall'assicurato;
- b. i figli la cui filiazione nei confronti dell'assicurato risulta dalla nascita o dall'adozione, oppure è stata stabilita per matrimonio, per riconoscimento o per sentenza legale;
- c. i figli al cui mantenimento l'assicurato provvedeva il giorno del suo decesso, o avrebbe provveduto in modo preponderante il giorno dell'inizio del suo diritto ad una rendita d'invalidità o per limiti d'età.

Art. 60

Diritto alla rendita

Il diritto alla rendita per figlio prende inizio il giorno in cui comincia il versamento della rendita d'invalidità o per limiti d'età, oppure il primo giorno del mese successivo al decesso, al più presto tuttavia dal momento in cui cessa il diritto al salario da parte del defunto.

Art. 61 81

Importo della rendita

¹ L'importo annuo della rendita per ogni figlio è pari:

- a. al 10% della rendita annua per limiti d'età o d'invalidità assicurata dalla CPCL, massimo 30%, se l'assicurato è al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invalidità;
- b. al 20% della rendita annua completa d'invalidità alla quale l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso, massimo 60%, se l'assicurato defunto era attivo o al beneficio di una rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli articoli 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni;
- c. al 20% della rendita annua che era assicurata al defunto al momento del decesso, massimo 60%, se l'assicurato defunto era al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invalidità.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, per il mese successivo al decesso, al figlio è concesso il doppio assegno mensile della rendita per figlio.

Art. 62

Orfani di padre e madre

¹ Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una rendita doppia di quanto stabilito dall'articolo 61.

² La doppia rendita per orfani decorre dal mese successivo a quello in cui cessa il versamento del salario o della rendita dovuta all'assicurato.

Art. 63

Cessazione della rendita

¹ La rendita per figlio cessa in caso di decesso o al compimento del 18° anno d'età.

² Può tuttavia essere versata fino a 25 anni d'età a figli che, per ragioni di studio, tirocinio o malattia, sono a carico di terzi.

³ L'orfano al beneficio di una rendita AI, raggiunta l'età di 25 anni, continua a percepire la rendita.

Sezione 9

Prestazioni a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 64 82 83

Decesso di un assicurato divorziato o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente

¹ Il coniuge divorziato o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente ha diritto ad una rendita in caso di decesso del suo ex coniuge o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente assicurato, se le 3 condizioni cumulative seguenti sono soddisfatte al momento del decesso del suo ex coniuge o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente:

- a. in virtù della sentenza di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, sia al beneficio di una rendita o di un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia (alimenti);
- b. abbia compiuto i 45 anni o debba provvedere al sostentamento di uno o più figli;
- c. il matrimonio o unione domestica registrata sia durata almeno 10 anni.

² Se, al momento del decesso dell'ex coniuge o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente, il coniuge divorziato o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente non ha figli a carico o non ha compiuto i 45 anni, ma adempie le altre condizioni definite al capoverso 1, ha diritto ad un capitale pari a 3 rendite annue secondo il capoverso 3.

³ L'importo annuo della rendita accordata al coniuge divorziato o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente è pari alla prestazione di alimenti di cui è privato, dopo deduzione delle prestazioni di altre assicurazioni, in particolare dell'AVS/AI e di istituti analoghi esteri, al massimo tuttavia all'importo della rendita al coniuge o partner registrato superstite risultante dalle esigenze minime della LPP.

⁴ Il versamento della rendita al coniuge divorziato o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente non modifica i diritti del coniuge o partner registrato dell'assicurato defunto.

⁵ L'articolo 54 è applicabile per analogia al coniuge divorziato o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente.

Art. 65 84 85

Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o scioglimento giudiziale

¹ In caso di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata di un assicurato attivo, le prestazioni di libero passaggio acquisite dall'assicurato e dal suo ex coniuge o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente durante il matrimonio o unione domestica registrata, sono divise conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 del Codice Civile.

dell'unione domestica registrata Il giudice notifica d'ufficio alla CPCL l'importo da trasferire e le fornisce le indicazioni necessarie alla continuazione della previdenza.

² Se una parte della prestazione di libero passaggio dell'assicurato è trasferita conformemente al cpv. 1, il capitale di risparmio dell'assicurato al momento del divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata viene diminuito dell'importo attribuito all'ex coniuge o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente. L'importo così perso può essere riacquistato, in tutto o in parte, in contanti o a rate, in applicazione dell'art. 16. Per il rimborso a rate, l'assicurato deve pronunciarsi entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

³ La somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (contributi personali senza interessi e importi previamente affidati all'acquisto di prestazioni con interessi) è diminuita nella stessa proporzione del capitale di risparmio.

⁴ L'aver di vecchiaia calcolato secondo la base LPP è ridotto nella misura in cui l'importo attribuito all'ex coniuge o partner di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente eccede la differenza fra l'importo della prestazione di libero passaggio al momento del divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, e l'aver di vecchiaia calcolato secondo la base LPP alla stessa data.

Sezione 10

Prestazione di libero passaggio

Art. 66

Fine del rapporto di servizio prima del 1° gennaio successivo al 19° compleanno

¹ L'assicurato il cui rapporto di servizio termina prima del 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, non ha nessun diritto nei confronti della CPCL.

² I contributi che ha versato personalmente sono considerati nella loro totalità come utilizzati per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso.

Art. 67 86

Fine del rapporto di servizio dopo il 1° gennaio successivo al 19° compleanno

¹ L'assicurato il cui rapporto di servizio termina dopo il 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, ma prima che sia maturato il diritto a una rendita per limiti d'età, ossia prima del 60° anniversario, e per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, ha diritto alla prestazione di libero passaggio il cui importo è definito agli articoli 68 e 69. Rimane riservato l'articolo 47.

² Lo stesso vale per un assicurato il cui rapporto di servizio cessa dopo l'inizio del diritto alla rendita per limiti d'età, ammesso che la prestazione di libero passaggio venga trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro.

³ La prestazione di libero passaggio è esigibile quando cessa il rapporto di servizio. Da tale data frutta un interesse al tasso minimo LPP. Se la CPCL non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte

le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora.

Art. 68 87

Importo della prestazione di libero passaggio

¹ L'importo della prestazione di libero passaggio è pari al capitale di risparmio costituito al momento della fine del rapporto di servizio, dopo aver tenuto conto degli articoli 65 e 79.

² Se, all'affiliazione alla CPCL o a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'assicurato aveva deciso di acquistare delle prestazioni finanziandole a rate in applicazione dell'articolo 16 capoverso 4, tutte le prestazioni di cui l'acquisto era stato convenuto sono considerate come se fossero state finanziate.

³ Se, alla fine del rapporto di servizio, l'assicurato non ha finanziato integralmente l'acquisto delle prestazioni ai sensi del capoverso 2, l'importo unico che egli dovrebbe pagare a tale data per saldare il suo debito viene dedotto dall'importo derivante dall'applicazione del capoverso 1.

Art. 69

Importo minimo della prestazione di libero passaggio

¹ L'importo minimo della prestazione di libero passaggio è in tutti i casi almeno pari agli importi che l'assicurato ha già pagato e/o si è impegnato a pagare per finanziare un acquisto di prestazioni in applicazione dell'articolo 16, compresi gli interessi al tasso stabilito dalla LPP. A questo importo si aggiungono i contributi versati personalmente alla CPCL dall'assicurato, senza interessi, aumentati del 4% per anno d'età superiore ai 20 anni, ma al massimo però del 100%, essendo l'età pari alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

² Un terzo almeno dei contributi complessivi versati dal datore di lavoro e dall'assicurato sono considerati contributi versati personalmente alla CPCL dall'assicurato ai sensi del presente statuto.

³ Se, alla fine del rapporto di servizio, l'assicurato non ha finanziato integralmente l'importo che si era impegnato a pagare, l'importo unico che egli dovrebbe pagare a tale data per saldare il suo debito viene dedotto dall'importo derivante dall'applicazione del capoverso 1.

Art. 70 88

Attribuzione della prestazione di libero passaggio

¹ Quando il rapporto di servizio viene sciolto, il datore di lavoro informa tempestivamente la CPCL e notifica se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.

² La CPCL comunica all'assicurato l'importo della sua prestazione di libero passaggio e lo invita a fornire, entro 30 giorni, le informazioni necessarie per l'attribuzione secondo i capoversi 3 e 4.

³ Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, in base alle informazioni date alla CPCL dall'assicurato. Rimane riservato il capoverso 5.

⁴ Se l'assicurato non entra in servizio presso un nuovo datore di lavoro, egli può scegliere fra:

- a. la conclusione di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria, presso un gruppo formato da istituti di questo genere o presso un istituto assicurativo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 LPP;
- b. l'apertura di un conto di libero passaggio presso una fondazione i cui fondi sono investiti presso o tramite una banca sottoposta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

⁵ Se l'assicurato non comunica alla CPCL le informazioni necessarie nel termine fissato, la CPCL trasferisce l'importo della prestazione di libero passaggio, compreso l'interesse, presso l'Istituto Collettore non prima di 6 mesi e non più tardi di 2 anni dalla fine del rapporto di servizio.

⁶ Rimane riservato l'articolo 71.

Art. 71 89 90

Pagamento in contanti ¹ Riservato l'art. 16 cpv. 7, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:

- a. se lascia definitivamente la Svizzera per un paese diverso dal Principato del Liechtenstein; rimangono riservate le restrizioni previste dagli Accordi bilaterali stipulati fra la Svizzera e i paesi dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio, a partire dal 1° giugno 2007;
- b. se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo dell'assicurato al momento della fine del rapporto di servizio.

² Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso del coniuge o partner registrato, sottoscritto con firma autenticata. Se questo consenso non può essere raccolto o se il coniuge o partner registrato lo rifiuta senza motivo fondato, l'assicurato può rivolgersi al tribunale competente.

³ Il Consiglio di amministrazione è abilitato ad esigere tutte le prove che giudica necessarie ed a rinviare il pagamento fino alla loro presentazione.

Art. 72

Fine dell'assicurazione presso la CPCL ¹ L'assicurazione presso la CPCL cessa il giorno in cui termina il rapporto di servizio.

² Qualora, durante il mese successivo alla fine del rapporto di servizio, l'assicurato che non è legato per contratto ad un nuovo datore di lavoro muore o diventa inabile al lavoro e questa inabilità comporterà in futuro l'assegnazione della rendita d'invalidità dell'AI oppure la morte, la CPCL concede quelle prestazioni che erano assicurate nel momento in cui il rapporto di servizio si è concluso.

³ Se la CPCL deve intervenire in base all'applicazione del capoverso 2 e se la prestazione di libero passaggio è già stata attribuita, la CPCL ne esigerà la restituzione; in caso di mancata restituzione, la CPCL ridurrà l'importo delle prestazioni fino a concorrenza dell'ammontare già versato.

CAPITOLO 6

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 73 91

Generalità

¹ La CPCL partecipa alla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale conformemente alla legge del 17 dicembre 1993.

² Ogni assicurato attivo della CPCL può impiegare tutto o parte della sua previdenza acquisita per:

- l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni (abitazione primaria);
- l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni;
- la restituzione di prestiti ipotecari.

³ L'assicurato può utilizzare i fondi della previdenza acquisita contemporaneamente per un solo oggetto.

⁴ La proprietà può avere come oggetto:

- a. un appartamento;
- b. una casa unifamiliare.

⁵ Per "proprietà d'abitazioni" si intende:

- a. la proprietà;
- b. la comproprietà, segnatamente la proprietà per piani;
- c. la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o partner registrato;
- d. il diritto di superficie per sé stante e permanente.

⁶ Per "partecipazione alla proprietà d'abitazioni" si intende:

- a. l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
- b. l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
- c. la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.

Ciò a condizione che il regolamento della cooperativa di costruzione di abitazioni o dell'altra forma di partecipazione scelta dall'assicurato preveda che se quest'ultimo esce dalla cooperativa, dalla società anonima di locatari o dall'organismo di costruzione di utilità pubblica, gli importi che aveva designato per l'acquisizione di quote di partecipazione o di certificati di partecipazione simili vengano trasferiti solo ad un altro istituto analogo nell'ambito del quale l'assicurato utilizza personalmente un'abitazione, o ad un istituto di previdenza professionale.

Quote di partecipazione o certificati di partecipazione simili devono essere depositati presso la CPCL.

Art. 74

Concetto d'abitazione ad uso proprio dell'assicurato

¹ Per “abitazione ad uso proprio dell'assicurato”, si intende un'abitazione che l'assicurato utilizza quale luogo di domicilio o di dimora abituale.

² Se l'assicurato è domiciliato all'estero deve fornire, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, le prove che utilizza i fondi in questione per la proprietà della sua abitazione.

Art. 75

Modi di promozione

¹ La promozione della proprietà d'abitazioni ai sensi delle presenti disposizioni può assumere 2 modi distinti:

- a. il prelievo anticipato di tutto o parte della prestazione di libero passaggio, nei limiti, secondo le modalità e con gli effetti descritti negli articoli da 77 a 82;
- b. la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio e/o dell'insieme del diritto a delle prestazioni future, nei limiti, secondo le modalità e con gli effetti descritti negli articoli da 83 a 85.

² I 2 modi di promozione possono essere combinati.

Art. 76

Prove

L'assicurato che fa valere il diritto all'uno o all'altro modo di promozione della proprietà deve provare che le relative condizioni sono adempiute producendo alla CPCL i documenti da essa richiesti.

Sezione 1

Prelievo anticipato

Art. 77 92

Diritto

¹ Riservato l'art. 16 cpv. 7 l'assicurato può chiedere, al più tardi 3 anni prima dell'età di pensionamento decisa nei termini dello statuto, il versamento anticipato di capitale per la promozione della proprietà d'abitazioni. Il richiedente deve presentare i documenti giustificativi necessari.

² L'assicurato può ugualmente far valere il suo diritto nei termini fissati al capoverso 1 e domandarne l'esecuzione solo dopo la data fissata al capoverso 1, al più tardi tuttavia il giorno nel quale egli è messo a beneficio di una rendita per limiti d'età dalla CPCL, e al più presto 3 anni dopo che egli avrà fatto valere il suo diritto. I termini fissati all'articolo 80 sono tuttavia riservati.

³ Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il prelievo anticipato è subordinato alla condizione che il coniuge o partner registrato dia il suo consenso, sottoscritto con firma autenticata. Se questo non può essere ottenuto, o se è rifiutato, l'assicurato può rivolgersi al tribunale competente.

⁴ Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni.

Art. 78

Importo

¹ L'importo del prelievo anticipato non può essere inferiore a fr. 20'000.--, fatto riserva del capoverso 2. Non può essere tuttavia superiore:

- a. alla prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo anticipato in applicazione degli articoli 68 e 69, se è richiesto entro il 31 dicembre successivo al 50° compleanno dell'assicurato o se coincide con tale data;
- b. al più elevato dei 2 importi seguenti:
 - la prestazione di libero passaggio che sarebbe stata attribuita all'assicurato in applicazione del Regolamento che regge l'istituto di previdenza al quale egli era assicurato il 31 dicembre che seguiva il suo 50° compleanno o che coincideva con tale data, se avesse lasciato il servizio presso il suo datore di lavoro a tale data, sommato con gli eventuali rimborsi di prelievi anticipati anteriori effettuati dopo questa data, meno gli eventuali prelievi anticipati percepiti o il ricavo delle realizzazioni di pegni dopo questa data;
 - 50% della differenza tra la prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo anticipato in applicazione degli articoli 68 e 69, e la prestazione di libero passaggio impiegata già a questa data per la proprietà d'abitazioni, se è richiesto dopo il 31 dicembre successivo al 50° compleanno dell'assicurato.

² Il limite di fr. 20'000.-- non è applicabile all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili.

³ La CPCL si riserva il diritto di esigere una partecipazione alle spese generate dalla domanda di prelievo anticipato.

Art. 79

Effetti

¹ Il prelievo anticipato ha quale conseguenza la riduzione delle prestazioni assicurate dalla CPCL, in seguito alla riduzione del capitale di risparmio.

² Se il prelievo anticipato è pari alla prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo, il capitale di risparmio è annullato e ricostituito da quella data. Lo stesso vale per la somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al momento del prelievo anticipato (contributi personali senza interessi e importi previamente destinati all'acquisto di prestazioni con interessi).

³ Se il prelievo anticipato è inferiore alla prestazione di libero passaggio determinata al momento del prelievo, il capitale di risparmio è diminuito dell'importo versato all'assicurato. La somma dei versamenti personali dell'assicurato fino al momento del prelievo anticipato (contributi personali senza interessi e importi previamente destinati all'acquisto di prestazioni con interessi) è diminuita nella stessa proporzione del capitale di risparmio. L'avere di vecchiaia calcolato secondo la base LPP è ridotto nella misura in cui l'importo del prelievo anticipato eccede la differenza fra l'importo della

prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e l'aver di vecchiaia calcolato secondo la base LPP alla stessa data.

Art. 80 93

Esecuzione

¹ La CPCL versa l'importo del prelievo anticipato entro 6 mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere la sua pretesa. In caso di disavanzo tecnico, questo termine è prolungato a 12 mesi. In caso di disavanzo tecnico importante, il versamento per rimborsare prestiti ipotecari può essere differito fino a nuovo avviso; la CPCL informerà gli assicurati e l'autorità di vigilanza sulla durata prevista di tale misura. Rimane tuttavia riservato l'articolo 77 capoverso 2.

² La CPCL trasferisce direttamente l'importo convenuto al creditore o all'avente diritto secondo l'articolo 73 capoversi 5 e 6 dopo la presentazione dei documenti giustificativi richiesti dalla CPCL, con il consenso dell'assicurato, sulla base del documento che egli ha fornito.

³ Se la CPCL può giustificare problemi di liquidità, il Consiglio di amministrazione stabilisce un ordine di priorità e lo sottopone per preavviso all'autorità di vigilanza; la CPCL adempie ai suoi obblighi in funzione delle sue liquidità e del suddetto ordine di priorità.

Art. 81 94

Rimborso

¹ L'assicurato può rimborsare alla CPCL il prelievo anticipato in ogni momento al più tardi tuttavia 3 anni prima dell'età di pensionamento deciso dall'assicurato nei termini dello statuto, purché non sia al beneficio di prestazioni per limite d'età anticipata della CPCL, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o prima del pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio.

² L'importo rimborsato non può essere inferiore a fr. 20'000.--. Se l'importo ancora dovuto è inferiore a fr. 20'000.--, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

³ La CPCL attesta il rimborso sull'apposito modulo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ Finché una delle condizioni previste al capoverso 1 non si sia realizzata, l'assicurato deve rimborsare il prelievo anticipato alla CPCL qualora:

- la proprietà dell'abitazione sia alienata;
- i diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione.

⁵ Se l'assicurato decede, e se nessuna prestazione può essere richiesta alla CPCL in seguito al decesso, gli eredi del defunto devono rimborsare il prelievo anticipato e non ancora rimborsato al giorno del decesso. Rimane riservato l'articolo 82 capoverso 1. Il rimborso rimane a favore della CPCL.

⁶ L'importo rimborsato secondo i capoversi 1 e 4 è utilizzato in applicazione per analogia dell'articolo 16. Rimane riservato l'articolo 82 capoverso 2.

**Alienazione
della proprietà
dell'abitazione****Art. 82 95**

¹ In caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare dei prelievi anticipati effettuati dalla CPCL e non ancora rimborsati, ma al massimo al ricavato realizzato, cioè al prezzo di vendita detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore. Gli impegni risultanti dai mutui contratti nel corso dei 2 anni che precedono la vendita della proprietà d'abitazione non sono presi in considerazione per il calcolo del ricavato della vendita, a meno che l'assicurato provi che questi erano necessari al finanziamento della sua proprietà.

² Se, entro i 2 anni che seguono un prelievo anticipato, l'assicurato intende investire il ricavato dell'alienazione nella proprietà di una nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, egli può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

³ Il conferimento dei diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione è considerato come un'alienazione. Il trasferimento della proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto della previdenza non è invece considerato come un'alienazione. Il beneficiario del trasferimento soggiace tuttavia alle stesse restrizioni del diritto d'alienazione dell'assicurato.

⁴ La restrizione del diritto d'alienazione è menzionata nel registro fondiario. La CPCL è tenuta a richiedere questa menzione al momento del prelievo anticipato. Può essere cancellata quando diventa senza effetti, cioè:

- a. al più presto 3 anni prima dell'età di pensionamento decisa dall'assicurato nei termini dello statuto;
- b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- d. se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito al nuovo istituto di previdenza al quale è affiliato l'assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

Sezione 2**Costituzione in pegno****Art. 83 96****Principio**

¹ L'assicurato attivo può costituire in pegno, al più tardi fino a 3 anni prima dell'età di pensionamento decisa nei termini dello statuto:

- a. al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale egli avrebbe diritto al momento della realizzazione del pegno, fino al 31 dicembre successivo al suo 50° compleanno o che coincide con tale data;
- b. al massimo l'importo più elevato dei 2 importi definiti all'articolo 78 capoverso 1 lettera b, dopo il 31 dicembre successivo al suo 50° compleanno;

c. il suo diritto a delle prestazioni future, fino a concorrenza dell'importo massimo secondo lettera a o b, considerando la sua età, qualunque sia la sua età.

² L'articolo 77 relativo al diritto ad un prelievo anticipato è applicabile per analogia alla costituzione in pegno.

³ In deroga all'articolo 77 capoverso 4 l'importo costituito in pegno può essere adattato finchè il diritto massimo secondo il capoverso 1 non sia raggiunto.

⁴ La costituzione in pegno è valida solo se la CPCL ne è stata informata per iscritto.

Art. 84

**Effetti della
realizzazione del
pegno**

¹ La CPCL deve informare l'assicurato delle conseguenze che avrebbe per lui la realizzazione del pegno.

² Se il pegno dev'essere realizzato, in tutto o parte, l'articolo 79 è applicabile per analogia.

³ La costituzione in pegno cessa di produrre effetti 3 mesi dopo che il creditore pignoratizio sia venuto a conoscenza della fine della costituzione in pegno.

Art. 85 97

**Consenso del creditore
pignoratizio**

¹ Il consenso scritto del creditore pignoratizio dev'essere richiesto:

- a. per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- b. se delle prestazioni sono dovute dalla CPCL;
- c. in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, per il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio a favore dell'altro coniuge o partner registrato.

² Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, la CPCL deve garantire l'importo corrispondente.

³ Se l'assicurato cambia datore di lavoro ed è assicurato ad un nuovo istituto di previdenza, la CPCL deve informare il creditore pignoratizio. Quest'informazione conterrà esplicitamente la designazione dell'istituto di previdenza presso il quale è stata trasferita la prestazione di libero passaggio e il suo ammontare.

Art. 86

**Trattamento fiscale
della promozione della
proprietà d'abitazioni**

¹ Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull'aver di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

² In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

³ Per la restituzione delle imposte, l'assicurato deve inoltrare una richiesta scritta all'autorità che le ha riscosse, accompagnata da un attestato indicante:

- il rimborso;
- il capitale della previdenza investito nella proprietà d'abitazioni;
- le imposte pagate alla Confederazione, al Cantone ed al Comune a seguito di un prelievo anticipato o della realizzazione del pegno.

⁴ Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo 3 anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

⁵ La CPCL notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni, ogni prelievo anticipato, ogni realizzazione di un pegno e ogni rimborso ai sensi delle disposizioni succitate.

⁶ Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

CAPITOLO 7

Patrimonio ed equilibrio finanziario

Art. 87

Impiego del
patrimonio

Il patrimonio della CPCL può essere investito secondo le decisioni del Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni e dei principi previsti dalla LPP e sue Ordinanze.

Art. 88 98

Perizia tecnica

¹ Il Consiglio di amministrazione farà allestire periodicamente, ma almeno una volta ogni 4 anni, una perizia tecnica da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

² Tramite la perizia tecnica, il perito verifica in particolare:

- a. se la CPCL offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere ai suoi impegni;
- b. se rispetta i parametri fissati dall'autorità cantonale di vigilanza;
- c. se le disposizioni statutarie inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

³ Se il perito nota delle insufficienze dannose per il buon andamento della CPCL, deve proporre al Consiglio di amministrazione le misure adeguate per eliminarle. Il Consiglio di amministrazione deve poi decidere quali provvedimenti applicare.

Art. 89

Garanzia del Comune

Il Comune garantisce agli assicurati il pagamento delle prestazioni dovute in conformità alle disposizioni LPP.

CAPITOLO 8

Organizzazione e amministrazione

Art. 90 99

Organi amministrativi Organi amministrativi della CPCL sono:

- a. la Commissione della CPCL;
- b. il Consiglio di amministrazione (CdA);
- c. la Direzione.

Sezione 1

Commissione della CPCL

Art. 91 100

Costituzione

¹ È istituita una commissione paritetica di 32 membri, 16 quali rappresentanti del datore di lavoro e 16 rappresentanti scelti tra gli assicurati attivi. I pensionati delegano, a titolo consultivo, un loro rappresentante. La Commissione del personale dipendenti Città di Lugano delega, a titolo consultivo, un suo rappresentante.

² La Commissione della CPCL è nominata ogni 4 anni. La nomina o la conferma dei rappresentanti coincide con il rinnovo dei poteri comunali.

³ La Commissione della CPCL nomina ogni 2 anni il presidente e il vicepresidente, scelti alternativamente tra i rappresentanti del datore di lavoro e degli assicurati attivi.

⁴ La Commissione della CPCL delibera validamente a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità la decisione è rinviata ad un'ulteriore seduta. In caso di nuova parità la decisione spetta ad un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

⁵ La CPCL garantisce la formazione iniziale e continua dei membri della Commissione, affinché possano assumersi pienamente i loro compiti.

Art. 92

Procedura di nomina dei membri rappresentanti il datore di lavoro

Il Consiglio Comunale di Lugano nomina 15 rappresentanti secondo la ripartizione politica dello stesso consesso. Gli Enti esterni affiliati alla CPCL nominano 1 rappresentante.

Art. 93

Procedura di nomina dei membri rappresentanti degli assicurati

¹ I dipendenti della Città di Lugano assicurati alla CPCL nominano al loro interno 15 rappresentanti e 5 supplenti. I dipendenti degli Enti esterni assicurati alla CPCL nominano al loro interno 1 rappresentante.

² Il Municipio di Lugano disciplina le procedure di nomina secondo i criteri della LPP e tramite un'Ordinanza municipale.

³ I supplenti subentrano ai rappresentanti nominati nel CdA.

Competenze	<p>Art. 94 La Commissione della CPCL ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercita le funzioni di vigilanza; • decide le modifiche di statuto; • approva i conti di gestione.
Convocazione	<p>Art. 95 La Commissione della CPCL si riunisce su convocazione del CdA, del Presidente, oppure quando almeno 10 membri ne fanno domanda.</p>
	<p><u>Sezione 2</u> Consiglio di amministrazione</p>
Costituzione	<p>Art. 96 101</p> <p>¹ Il CdA è composto di 10 membri, 5 dei quali rappresentanti del datore di lavoro, fra cui almeno un municipale che funzionerà da presidente e 5 rappresentanti scelti tra gli assicurati attivi. I pensionati delegano, a titolo consultivo, un loro rappresentante. La Commissione del personale dipendenti Città di Lugano delega, a titolo consultivo, un suo rappresentante.</p> <p>² I membri nominati nel CdA non possono più far parte della Commissione della CPCL.</p> <p>³ Il CdA nomina tra i suoi membri il vicepresidente.</p> <p>⁴ Il CdA delibera validamente a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, la decisione viene demandata alla Commissione della CPCL.</p> <p>⁵ Le deliberazioni del CdA sono valide se sono presenti almeno 3 rappresentanti del datore di lavoro e 3 degli assicurati attivi.</p>
Procedura di nomina dei membri rappresentanti il datore di lavoro	<p>Art. 97 102 Il Municipio di Lugano nomina 5 rappresentanti secondo la ripartizione politica dello stesso consesso.</p>
Procedura di nomina dei membri rappresentanti gli assicurati attivi	<p>Art. 98 103 104</p> <p>¹ I rappresentanti degli assicurati attivi nominati nella Commissione della CPCL, scelgono fra di loro 5 rappresentanti.</p> <p>^{1bis} Nei casi in cui vi sono più candidati che posti disponibili, conformemente al capoverso due vengono organizzate delle votazioni a scrutinio segreto. Ogni rappresentante degli assicurati attivi nominato nella Commissione della CPCL dispone di un voto. Vengono eletti ai posti disponibili i candidati con il maggior</p>

numero di voti. In caso di parità di voti, la decisione verrà deferita all'autorità di vigilanza.

² Il diritto al rappresentante sarà stabilito dall'ordinanza municipale secondo la potenzialità numerica del servizio, reparto o azienda.

³ Le candidature saranno sottoposte alla Commissione del personale dipendenti Città di Lugano e al Municipio di Lugano per preavviso e approvazione. Qualora quest'ultimo non le ritenesse idonee specificherà le motivazioni. La decisione spetterà al plenum della Commissione della CPCL.

Art. 99 105 106 107

Competenze

¹ Il CdA gestisce e amministra la CPCL in conformità dello statuto e delle disposizioni legali. Esamina e decide sulle proposte della Commissione della CPCL. Propone le modifiche statutarie alla Commissione CPCL per decisione.

² Designa il perito in materia di previdenza professionale.

³ Designa l'Ufficio di controllo.

⁴ Il CdA si dota di un Regolamento di Organizzazione (RO) che definisce le modalità del funzionamento della CPCL ed eventualmente di altri regolamenti specifici.

Art. 100 108

Durata in carica

¹ I membri del CdA sono nominati per 4 anni e sono rieleggibili.

² La loro nomina o conferma coincide con il rinnovo dei poteri comunali.

³ Eventuali sostituzioni o nomine durante il quadriennio si intendono durature per il periodo in corso.

Art. 101 109

Convocazione

Il CdA si riunisce su convocazione del presidente oppure quando almeno 3 membri ne fanno domanda.

Art. 102 110 111

Rappresentanza verso terzi

Il presidente e il vicepresidente vincolano legalmente la CPCL, con firma collettiva a due con un membro della direzione.

Art. 103 112 113 114

Indennità di presenza

I componenti il CdA hanno diritto ad un'indennità stabilita annualmente dalla Commissione CPCL su proposta del CdA.

Sezione 3

Direzione

Art. 104 115

Direzione

¹ La Direzione rende esecutive le decisioni del CdA.

² Il CdA ha la facoltà di delegare parte delle proprie competenze alla Direzione, secondo modalità definite nel Regolamento d'organizzazione.

³ I membri della Direzione fungono da segretari del CdA.

Sezione 4 Rimedi di diritto

Art. 105 *116 117*

**Riesame delle
decisioni della
Commissione della
CPCL**

¹ Le decisioni adottate dalla Commissione CPCL sono esposte all'albo Comunale per la durata di 15 giorni. Il riesame di una decisione della Commissione della CPCL può essere chiesto, con istanza scritta e motivata, da almeno 1/5 degli assicurati attivi della CPCL entro 15 giorni dal termine della sua pubblicazione.

² L'istanza deve essere trasmessa al Consiglio di amministrazione. Questi ne verifica la ricevibilità e la trasmette alla Commissione della CPCL per una nuova decisione con il proprio preavviso.

Art. 106 *118 119*

Contestazioni

¹ Il CdA esamina in prima istanza le eventuali contestazioni sorte fra gli assicurati attivi o i pensionati e la CPCL, e ne propone la soluzione.

² Contro le proposte del CdA, in virtù di questo statuto, gli interessati possono interporre una petizione, secondo i termini stabiliti dalla LPP, al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

³ Sono applicabili le norme previste dalla parte quinta, titolo primo, della LPP.

Sezione 5 Disposizioni generali

Art. 107 *120 121*

Segreto d'ufficio

I membri facenti parte o che hanno fatto parte del CdA, i dipendenti della CPCL, e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della CPCL, sono tenute al segreto, nei confronti di terzi, su quanto vengono a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di inosservanza il membro sarà ammonito dal CdA. In caso di recidiva, il CdA propone alla Commissione della CPCL la sua espulsione.

Art. 108 *122 123*

Responsabilità

¹ I membri facenti parte o che hanno fatto parte della Commissione CPCL e del CdA, i dipendenti della CPCL e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della CPCL rispondono dei danni che arrecano intenzionalmente o per negligenza alla CPCL.

² I datori di lavoro sono responsabili dei danni che potrebbero essere arrecati alla CPCL dalla mancata comunicazione di informazioni ad essa necessarie (affiliazione di nuovi salariati, salari annui, modifiche degli stessi, uscite, ecc.).

CAPITOLO 9

Disposizioni transitorie

Art. 109 124 125 126

Rendite in corso al 1°
gennaio 2005

Le prestazioni pagate anteriormente ai pensionati non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore del presente statuto il 1° gennaio 2005.

Art. 110 127 128 129

Prestazioni pagate
ai pensionati al 1°
gennaio 1999

¹ Le prestazioni pagate anteriormente ai pensionati non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore del presente statuto il 1° gennaio 1999, eccezione fatta delle indennità per l'economia domestica, per i figli e per le persone assistite. Per quanto concerne il supplemento temporaneo, il datore di lavoro rifonde alla CPCL il 50% degli importi effettivamente versati. Il saldo è a carico della CPCL, riservato l'articolo 114 capoverso 3.

² L'articolo 29 dello statuto anteriore è applicabile ai pensionati con data inizio prestazioni anteriore al 1° gennaio 1999. L'applicazione delle disposizioni legali in vigore rimane riservata.

Art. 111 130 131 132 133

Prestazioni garantite
agli assicurati attivi

¹ Il presente articolo concerne gli assicurati attivi al 31 dicembre 1998 e ancora assicurati al 1° gennaio 1999.

² Per tutti gli assicurati attivi è garantito l'importo in franchi di ogni prestazione assicurata (rendita e prestazione di libero passaggio) il 31 dicembre 1998 secondo lo statuto anteriore. Non è data nessuna garanzia in caso di pensionamento per limiti d'età se esso avviene prima dell'età prevista dallo statuto anteriore.

³ Rimangono riservati i casi di perdita di prestazioni secondo l'articolo 17 come pure le modifiche del grado di occupazione.

Art. 112 134 135 136

Prestazioni pagate
ai pensionati per
soppressione
d'impiego, pensione
amministrativa e per
mancata conferma al
31 dicembre 1998

¹ I pensionati per soppressione d'impiego, pensione amministrativa o per mancata conferma esistenti al 31 dicembre 1998, mantengono la loro situazione di assicurazione specifica secondo lo statuto precedente. Al raggiungimento dei 65 anni, le relative prestazioni vengono mutate in prestazioni per limiti d'età dello stesso importo. L'applicazione delle disposizioni legali in vigore rimane riservata.

² Per le pensioni amministrative, il datore di lavoro versa alla CPCL i contributi sul salario assicurato al momento del pensionamento, e rimborsa l'importo delle relative prestazioni spettanti al pensionato, come all'articolo 25 del presente statuto.

Art. 113 137 138 139

Aliquota di
conversione
transitoria

Per gli assicurati andati in pensione tra il 1° luglio 2010 ed il 31 dicembre 2014 il tasso di conversione applicabile per il calcolo della rendita per limiti d'età corrisponde al tasso indicato nella seguente tabella.

Uomini	Età di pensionamento					
	65	64	63	62	61	60
2010	7.100%	7.075%	7.050%	7.025%	6.833%	6.642%
2011	7.000%	6.950%	6.900%	6.850%	6.667%	6.483%
2012	6.900%	6.825%	6.750%	6.675%	6.500%	6.325%
2013	6.800%	6.700%	6.600%	6.500%	6.333%	6.167%
2014	6.700%	6.575%	6.450%	6.325%	6.167%	6.008%

Donne	Età di pensionamento					
		64	63	62	61	60
2010		7.100%	7.050%	7.025%	6.833%	6.642%
2011		7.000%	6.900%	6.850%	6.667%	6.483%
2012		6.900%	6.750%	6.675%	6.500%	6.325%
2013		6.800%	6.600%	6.500%	6.333%	6.167%
2014		6.700%	6.450%	6.325%	6.167%	6.008%

Vecchi articoli 115, 116, 116 bis e 116 quater abrogati dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.

CAPITOLO 10

Disposizioni finali

- Art. 114** *140 141*
- Norme esecutive** Il CdA, sentito il preavviso del datore di lavoro può stabilire delle disposizioni d'applicazione del presente statuto.
- Art. 115** *142 143*
- Dipendenti della CPCL** Ai dipendenti della CPCL sono applicabili per analogia, le norme del ROD del Comune di Lugano.
- Art. 116** *144 145 146 147*
- Base tecnica e tassi d'interesse**
- ¹ La CPCL utilizza a partire dal 31.12.2009 le basi tecniche VZ 2005 con un interesse tecnico del 3.5% per i calcoli attuariali.
- ^{1 bis} Il CdA può, dopo aver consultato il perito per la previdenza professionale, adottare nuove basi tecniche VZ.
- ² Il tasso d'interesse di mora applicabile alle prestazioni di libero passaggio corrisponde a quello fissato dal Consiglio federale.
- ³ Il tasso d'interesse applicabile per l'acquisto di prestazioni a rate è stabilito dal CdA.

Certificato di assicurazione	<p>Art. 117 148 149 150 151</p> <p>¹ La CPCL consegna ad ogni assicurato ogni anno, come pure in caso di matrimonio o unione domestica registrata, il certificato di assicurazione sul quale figura l'importo delle sue prestazioni assicurate, incluso quello della prestazione di libero passaggio, calcolate in conformità con il presente statuto.</p> <p>² In caso di divergenza tra il certificato di assicurazione e il presente statuto, è applicabile quest'ultimo.</p> <p>³ Inoltre la CPCL informa ogni assicurato, almeno una volta all'anno, in maniera adeguata sull'organizzazione e il finanziamento della CPCL e sulla composizione della Commissione della CPCL.</p> <p>⁴ Su richiesta, la CPCL consegna agli assicurati un'esemplare dei conti annuali e del rapporto annuale e li informa sul rendimento del capitale, l'evoluzione del rischio attuariale, le spese amministrative, i principi di calcolo dei capitali di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura.</p>
Interpretazione	<p>Art. 118 152</p> <p>Tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente statuto saranno risolti dal CdA che deciderà riferendosi allo spirito dello statuto, come pure alle disposizioni legali relative alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 119 153 154</p> <p>¹ Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte delle competenti autorità.</p> <p>² Esso abroga e sostituisce tutti gli statuti precedenti.</p> <p>³ È messo a disposizione di ogni assicurato.</p>

PER LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Il Presidente:

L'Amministratore:

Arch. dipl. ETH Giorgio Giudici

Antonio Signorini

PER L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSICURATI

Il Presidente:

L'Amministratore:

Arch. dipl. ETH Giorgio Giudici

Antonio Signorini

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Arch. Dipl. ETH Giorgio Giudici

Il Segretario:

A. Zoppi lic. oec. HSG

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Giovanni Cansani

Il Segretario:

A. Zoppi lic. oec. HSG

Approvato dalla Commissione amministratrice della CPCL il 13 novembre 1997.
 Approvato dall'Assemblea generale ordinaria degli assicurati dell'11 maggio 1998.
 Approvato dal Municipio di Lugano con ris. dell'8 giugno 1998.
 Approvato dal Consiglio Comunale con ris. del 16 novembre 1998.

Esposto al pubblico dal 23 novembre al 23 dicembre 1998.

Non soggiace alla vigilanza del Consiglio di Stato in applicazione delle norme della Legge organica comunale.

L'Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e gli istituti di previdenza professionale ha dichiarato, il 26 novembre 1998 e il 12 agosto 1999 (per quanto riguarda le modifiche relative al supplemento temporaneo), di non aver osservazioni in merito.

L'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e gli istituti di previdenza professionale ha dichiarato inoltre di non aver osservazioni in merito alle modifiche entrate in vigore il:

1° giugno 2000	dichiarazione del 18 maggio 2000
1° luglio 2001	dichiarazione del 4 luglio 2001
1° gennaio 2003	dichiarazione del 3 ottobre 2002
1° aprile 2004	dichiarazione del 27 luglio 2004
1° gennaio 2005	dichiarazione del 13 gennaio 2005
1° gennaio 2007	dichiarazione del 26 febbraio 2007
1° gennaio 2010	dichiarazione del 10 febbraio 2010
1° gennaio 2011	dichiarazione del 7 gennaio 2011

Allegati:

1. Tariffa per il calcolo del capitale di risparmio iniziale (art. 110) (Abrogato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011).
2. Tabella per il calcolo della riduzione compensatoria (art. 52) (Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010).

Note:

- 1 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 2 *Adottato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 3 *Adottato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 4 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 5 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 6 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 7 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 8 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 9 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 10 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 11 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 12 *Adottato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 13 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*

- 14 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 15 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 16 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 17 *Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 18 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 19 *Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 20 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 21 *Modificato dalla Commissione CPCL il 16 settembre 2002; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° gennaio 2003.*
- 22 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 23 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dal 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 24 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 25 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 26 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 27 *Modificato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*

- 28 *Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 29 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 30 *Modificato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 31 *Modificato dalla Commissione CPCL il 16 settembre 2002; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° gennaio 2003.*
- 32 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall'8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 33 *Modificato dalla Commissione CPCL il 11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre al 11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 34 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 35 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 36 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall'8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 37 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 38 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 39 *Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 40 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 41 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall'8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*

- 42 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001, esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 43 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 44 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall'8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 45 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 46 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 47 *Modificato dalla Commissione CPCL, il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 48 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 49 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 50 *Modificato dalla Commissione CPCL il 16 settembre 2002; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° gennaio 2003.*
- 51 *Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 52 *Modificato dalla Commissione CPCL il 16 settembre 2002; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° gennaio 2003.*
- 53 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall'8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 54 *Modificato dalla Commissione CPCL il 30 marzo 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 maggio 2004. Entrata in vigore 1° aprile 2004.*
- 55 *Modificato dalla Commissione CPCL il 16 settembre 2002; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° gennaio 2003.*

- 56 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 57 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 58 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 59 *Modificato dalla Commissione CPCL il 16 settembre 2002; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° gennaio 2003.*
- 60 *Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 61 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 62 *Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.*
- 63 *Modificato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 64 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 65 *Modificato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 66 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall'8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 67 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 68 *Modificato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 69 *Adottato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 70 *Adottato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*

- 71 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 72 *Adottato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 73 *Adottato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 74 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 75 *Adottato dal Consiglio Comunale il 6 luglio 1999; esposto al pubblico dal 9 luglio al 9 agosto 1999.*
- 76 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 77 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 78 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 79 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dal 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 80 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 81 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001, esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 82 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 83 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 84 *Modificato dal Consiglio Comunale il 10 aprile 2000; esposto al pubblico dal 13 aprile al 15 maggio 2000. Entrata in vigore 1° giugno 2000.*
- 85 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*

- 86 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 87 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 88 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 89 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 90 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 91 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 92 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 93 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 94 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 95 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 96 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 97 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall' 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 98 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*

- 99 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 100 *Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dall'8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.*
- 101 *Nuova numerazione, da art. 97 ad art. 96, dal 1° gennaio 2011.*
- 102 *Nuova numerazione, da art. 98 ad art. 97, dal 1° gennaio 2011.*
- 103 *Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002, entrata in vigore 1° luglio 2001.*
- 104 *Nuova numerazione, da art. 99 ad art. 98, dal 1° gennaio 2011.*
- 105 *Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.*
- 106 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 107 *Nuova numerazione, da art. 100 ad art. 99, dal 1° gennaio 2011.*
- 108 *Nuova numerazione, da art. 101 ad art. 100, dal 1° gennaio 2011.*
- 109 *Nuova numerazione, da art. 102 ad art. 101, dal 1° gennaio 2011.*
- 110 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 111 *Nuova numerazione, da art. 104 ad art. 102, dal 1° gennaio 2011.*
- 112 *Modificato dalla Commissione CPCL il 30 marzo 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 maggio 2004, entrata in vigore 1° aprile 2004.*
- 113 *Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*
- 114 *Nuova numerazione, da art. 106 ad art. 103, dal 1° gennaio 2011.*
- 115 *Adottato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 dicembre al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.*

116 Modificato dalla Commissione CPCL il 30 marzo 2004; esposto al pubblico dal 3 maggio al 18 maggio 2004. Entrata in vigore 1° aprile 2004.

117 Nuova numerazione, da art. 96 ad art. 105, dal 1° gennaio 2011.

118 Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.

119 Nuova numerazione, da art. 103 ad art. 106, dal 1° gennaio 2011.

120 Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.

121 Nuova numerazione, da art. 105 ad art. 107, dal 1° gennaio 2011.

122 Vecchio art. 108 abrogato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.

123 Adottato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.

124 Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.

125 Vecchio art. 109 abrogato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.

126 Nuova numerazione da art. 110 ad art. 109, dal 1° gennaio 2011.

127 Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.

128 Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.

129 Nuova numerazione, da art. 111 ad art. 110, dal 1° gennaio 2011.

130 Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.

- 131 Modificato dalla Commissione CPCL il 16 dicembre 2002; esposto al pubblico dal 28 ottobre all'11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° gennaio 2003.
- 132 Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.
- 133 Nuova numerazione, da art. 112 ad art. 111, dal 1° gennaio 2011.
- 134 Modificato dalla Commissione CPCL l'11 giugno 2001; esposto al pubblico dal 28 ottobre all' 11 novembre 2002. Entrata in vigore 1° luglio 2001.
- 135 Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.
- 136 Nuova numerazione, da art. 114 ad art. 112, dal 1° gennaio 2011.
- 137 Vecchio art. 113 abrogato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.
- 138 Adottato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009; Entrata in vigore 1° gennaio 2010.
- 139 Nuova numerazione, da art. 116 ter ad art. 113, dal 1° gennaio 2011.
- 140 Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.
- 141 Nuova numerazione, da art. 117 ad art. 114, dal 1° gennaio 2011.
- 142 Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.
- 143 Nuova numerazione, da art. 107 ad art. 115, dal 1° gennaio 2011.
- 144 Modificato dal Consiglio Comunale il 10 aprile 2000; esposto al pubblico dal 13 aprile al 15 maggio 2000. Entrata in vigore 1° giugno 2000.
- 145 Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.
- 146 Modificato dalla Commissione CPCL il 14 dicembre 2009; esposto al pubblico dal 17 al 31 dicembre 2009. Entrata in vigore 1° gennaio 2010.

147 Nuova numerazione, da art. 118 ad art. 116, dal 1° gennaio 2011.

148 Modificato dal Consiglio Comunale il 10 aprile 2000; esposto al pubblico dal 13 aprile al 15 maggio 2000. Entrata in vigore 1° giugno 2000.

149 Modificato dalla Commissione CPCL il 15 dicembre 2004; esposto al pubblico dal 3 al 18 febbraio 2005. Entrata in vigore 1° gennaio 2005.

150 Modificato dalla Commissione CPCL il 20 dicembre 2006; esposto al pubblico dal 8 al 22 marzo 2007. Entrata in vigore 1° gennaio 2007.

151 Nuova numerazione, da art. 119 ad art. 117, dal 1° gennaio 2011.

152 Nuova numerazione, da art. 120 ad art. 118, dal 1° gennaio 2011.

153 Modificato dalla Commissione CPCL il 29 novembre 2010; esposto al pubblico dal 6 al 20 dicembre 2010. Entrata in vigore 1° gennaio 2011.

154 Nuova numerazione, da art. 121 ad art. 119, dal 1° gennaio 2011.

